



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA AMMINISTRATIVA**

**DETERMINAZIONE N. 36 DEL 05/03/2019**

**OGGETTO: CONTROVERSIA LO GIUDICE ROBERTO/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LIVORNO AVVERSO SOLLECITO PAGAMENTO TARI ANNO 2017**

## IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

### **Richiamati:**

- il Decreto del Sindaco n. 13 del 10.10.2018 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.03.2018 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

### **Dato atto:**

- che il Bilancio di Previsione 2019 è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;
- che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.28 del 2/2/2019, i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione sono stabiliti al 31 marzo 2019;

**Visto** il ricorso, acquisito al Prot.142 del 07.01.2019, presentato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno dal Sig. Lo Giudice Roberto, avverso l'avviso-sollecito di pagamento n.4339 prot. 14006/2018 per il pagamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017;

**Considerato** che il Responsabile Area Finanziaria/Tributaria ha manifestato la necessità di costituirsi in giudizio, incaricando un professionista esterno per la tutela legale dell'Ente;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 01/03/2019, con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per procedere in merito all'affidamento dell'incarico per la costituzione dell'Ente;

**Sentito** al riguardo l'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, che si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico per un compenso totale di € 558,28 comprensivo di CPA ed IVA, come da nota assunta al Prot. n. 2772 del 01.03.2019;

**Considerato** che l'Avv. Nicola Brugioni presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

### **Rilevato che:**

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

**Visto** il D.Lgs. n.50/2016, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.17 che esclude dalle disposizioni del codice i servizi legali;

**Ritenuto**, pertanto, di poter affidare all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa l'incarico per la difesa di questo Ente nel sopra individuato ricorso;

**Ritenuto** di formalizzare l'incarico all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, assumendo il necessario impegno di spesa;

**Rilevato** che per la suddetta spesa di giudizio, sulla base della nota trasmessa dall'Avv. Nicola Brugioni, possa essere operata una presunzione di spesa di € 558,28 comprensiva di IVA e CPA, che troverà imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2019 del Bilancio 2018/2020 in esercizio provvisorio;

**Vista** la dichiarazione di regolarità contributiva come da DURC prot. n. INAIL\_14210264 con scadenza validità il 28.03.2019;

**Visto** il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

**Dato atto** che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2018 in esercizio provvisorio;

**Dato atto** inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 208/15;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- dell'art.163 del D. Lgs. 267/2000 in quanto la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto trattasi di un servizio di carattere legale e quindi non frazionabile;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

## **D E T E R M I N A**

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

1. di conferire incarico all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, per la difesa di questo Ente nel sopra individuato ricorso;
2. di attribuire per quanto sopra all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa ogni facoltà di legge in proposito;
3. di impegnare la somma complessiva di € 528,28 comprensiva di IVA e CPA a favore dell'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, Via F. Turati 14, 56125 Pisa, P. IVA 01287580508, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2019 del Bilancio 2018/2020 in esercizio provvisorio, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;
4. di dare, altresì, atto del rispetto:
  - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 208/15;
  - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
  - dell'art.163 del D. Lgs. 267/2000 in quanto la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto trattasi di un servizio di carattere legale e quindi non frazionabile.

IL RESPONSABILE  
LANDI SANDRA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)